

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 537)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1959 (V. Stampato n. 590)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

**col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

**col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**e col Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 MAGGIO 1959

**Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per l'attuazione — a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali — della parte più urgente del pro-

gramma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di 200 miliardi di lire, da erogare in dieci esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1968-69.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 2.

Per la costruzione e l'esercizio in concessione delle autostrade « Bologna-Rimini-Ancona-Pescara », « Palermo-Catania » e « Messina-Catania » i fondi di cui all'articolo 1 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono integrati con lo stanziamento di lire 40 miliardi così ripartiti:

Esercizio finanziario 1958-59	L. 1	miliardo
»	»	1959-60 » 3,5 »
»	»	1960-61 » 4,5 »
»	»	1961-62 » 4,5 »
»	»	1962-63 » 5,5 »
»	»	1963-64 » 5,5 »
»	»	1964-65 » 5,5 »
»	»	1965-66 » 4 »
»	»	1966-67 » 3 »
»	»	1967-68 » 3 »

L. 40 miliardi

## Art. 3.

Le somme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 200 miliardi, per i lavori di cui all'articolo 1, e di lire 40 miliardi, per i lavori di cui all'articolo 2. Il loro pagamento sarà ripartito negli esercizi finanziari indicati, entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste.

Sulle somme stesse grava, nella misura dello 0,75 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'A.N.A.S. in dipendenza dell'attuazione del programma stradale e autostradale.

## Art. 4.

Il programma delle opere relative alla viabilità statale da realizzare in base alla presente legge e l'ordine da seguirsi nella

esecuzione sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

## Art. 5.

L'approvazione dei progetti delle opere prevedute dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

## Art. 6.

Sono esenti dalle imposte di consumo, oltre i materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e manutenzione delle strade e autostrade — compresi i relativi edifici ed opere accessorie — eseguite direttamente dall'A.N.A.S., anche quelli occorrenti per la costruzione, riparazione e manutenzione delle strade ed autostrade date in concessione.

Tale esenzione non si estende ai materiali già posti in opera alla data di entrata in vigore della presente legge, ove siano dovute le imposte di consumo. Per quei lavori non eseguiti ma appaltati al momento della entrata in vigore della presente legge, le somme che si sarebbero dovute pagare ai Comuni per imposta consumo sui materiali, saranno versate all'A.N.A.S. e considerate come economie reimpiegabili da parte dell'A.N.A.S. stessa per l'applicazione della presente legge.

## Art. 7.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a destinare, quale concorso per la costruzione in regime di concessione di tronchi autostradali, l'ammontare della spesa calcolata occorrente alla sistemazione, al miglioramento e all'adeguamento, ai sensi dell'articolo 1, del corrispondente itinerario di strade statali compreso nel programma di cui all'articolo 4.

## Art. 8.

Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1958-59, ai sensi del-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 2, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per tale esercizio, dall'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Alla copertura della spesa prevista dagli articoli 1 e 2 per gli esercizi successivi al 1958-59 si farà fronte con le prevedibili maggiori entrate.

In caso diverso si provvederà mediante riduzione per pari importo dei capitoli con-

cernenti gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.